

Ravenna, 18 gennaio 2010

Circolare n. 02/10**OGGETTO: Compensazione crediti IVA**

L'Agenzia delle Entrate, a ridosso della scadenza del 18 gennaio 2010, ha diffuso la circolare n. 1/E del 15 gennaio 2010, che alleghiamo alla presente, in materia di compensazioni IVA.

In merito alla possibilità di utilizzare un credito Iva 2009 in detrazione dei debiti risultanti dalle **liquidazioni periodiche IVA del 2010**, è stato ribadito che **non esiste nessun vincolo**, e ciò:

- Sia che la compensazione venga effettuata internamente (sui registri IVA),
- sia che venga effettuata nel mod. F24, in compensazione (Iva da Iva), vale a dire che nel mod F24 compare il cod. 6099 a credito e il cod. del periodo iva trimestrale o mensile di riferimento a debito.

In merito alla possibilità di utilizzare nel 2010 in compensazione con altri tributi (compensazione orizzontale), un **credito IVA residuo 2008 (cod. 6099- anno 2008)**, viene affermato che non esiste nessun vincolo al suo utilizzo nel 2010.

La compensazione di tale eccedenza può essere effettuata fino alla presentazione della dichiarazione IVA 2010.

Stessa precisazione per eventuali Crediti IVA dei primi tre trimestri 2009.

In sostanza tutti coloro che hanno un residuo credito IVA 2008, potranno utilizzarlo liberamente nel 2010 senza dover rispettare alcun vincolo (dei 10.000 o 15.000 euro) ed il loro utilizzo potrà avvenire anche attraverso l'home banking.

Rimane senza nessun vincolo, già dal 1° gennaio 2010, l'utilizzo in compensazione nel modello F24 di crediti fiscali che risulteranno da dichiarazione, per tributi diversi dall'IVA (IRES, IRAP, ecc..). In sostanza il contribuente che sa di avere al 31/12/2009 un credito IRES di 50.000 euro, poteva già liberamente utilizzarlo, anche interamente a partire dal 1° gennaio 2010.

Nessun vincolo per l'utilizzo in compensazione di un credito IVA di importo non superiore a 10.000 euro, anche se il credito IVA al 31/12/2009 è ad esempio di 50.000 euro. In sostanza viene ribadito che per importi fino a euro 10.000 annui, la compensazione del credito IVA 2009 resta esente da formalità o termini potendo effettuarsi già dal 18 gennaio 2010, a condizione che si abbia certezza che il credito utilizzato risulterà dalla dichiarazione di prossima presentazione.

La compensazione di crediti IVA superiori a 10.000 euro (su base annua) e fino a 15.000 euro, è consentita dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione (anche senza visto di conformità) utilizzando esclusivamente il canale telematico Fisconline o Entratel (non invece l'home banking).

La compensazione di crediti IVA superiori a 15.000 euro (limite calcolato su base annua), è consentita dal giorno 16 del mese successivo alla presentazione della dichiarazione con visto di conformità o firma del revisore contabile (per le società soggette al controllo ex art. 2409-bis, Codice civile) utilizzando esclusivamente il canale telematico Fiscoline o Entratel (non invece l'home banking).

Importante precisazione è quella relativa alla determinazione del limite dei 10.000 euro che secondo la circ. 1/E/2010, va riferito all'anno di maturazione e alla tipologia del credito (annuale o infrannuale).

In sostanza i contribuenti che, nel 2010, hanno a disposizione:

- sia un credito Iva annuale 2009
- sia crediti infrannuali trimestrali 2010,

possono in pratica disporre di due diversi plafond: il primo riguarda l'eccedenza IVA maturata nel 2009 emergente dalla dichiarazione 2010, il secondo è costituito dalla somma dei singoli crediti indicati in ciascuna istanza (modello IVA TR) presentata nel 2010.

Per questi ultimi, il rispetto del tetto va verificato facendo riferimento alla somma degli importi maturati nei tre trimestri.

Pertanto, un contribuente con credito di 5.000 euro nel primo trimestre 2010 può utilizzare in compensazione questa somma senza dover attendere il sedicesimo giorno del mese successivo a quello di presentazione dell'istanza; se nei tre mesi seguenti matura un ulteriore credito di 8.000 euro, ne può utilizzare liberamente in compensazione solo 5.000 dal primo giorno successivo alla presentazione dell'istanza, mentre per gli altri 3.000 dovrà aspettare il giorno sedici del mese successivo a quello di presentazione del modello Iva TR.

Sempre sul fronte dei crediti IVA infrannuali, i tecnici delle Entrate precisano che, qualora l'eccedenza compensabile superi la soglia dei 15.000 euro, non c'è l'obbligo del visto di conformità sull'istanza trimestrale, condizione invece indispensabile per i crediti che emergono da dichiarazioni.

I contribuenti interessati a utilizzare in compensazione o a chiedere a rimborso il credito Iva risultante dalla dichiarazione annuale possono giocare d'anticipo presentandola in forma autonoma, fuori da Unico, dal 1° febbraio al 30 settembre.

Pertanto, l'obbligo di "agganciare" la dichiarazione Iva al modello di dichiarazione unificata resta in piedi per i soli contribuenti che hanno un saldo IVA a debito.

Inoltre, un adempimento in meno per chi presenta la dichiarazione annuale IVA sganciata da Unico entro febbraio: per questi contribuenti scompare l'obbligo di presentare la "comunicazione dati Iva".

Infine si ricorda che nel corso dell'anno solare non possono comunque essere utilizzati in compensazione in F24 crediti d'imposta (IVA, IRES, IRAP, ecc...) per un importo superiore a Euro 516.456,90. Con Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze potrebbe in futuro venire deliberato un innalzamento di tale limite, proprio a seguito dei vincoli posti alla possibilità di compensare i crediti iva.

Restiamo a disposizione per ulteriori chiarimenti.

Distinti saluti.